

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	pag.2
Articolo 2 – Ambito di applicazione del Regolamento	pag.2
Articolo 3 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione	pag.2
Articolo 4 – Modalità di presentazione della domanda	pag.3
Articolo 5 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate	pag.4
Articolo 6 – Procedimento	pag.5
Articolo 7 - Provvedimento di concessione o diniego	pag.5
Articolo 8 – Interessi	pag.5
Articolo 9 – Disposizioni finali ed entrata in vigore	pag.5

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
  - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
  - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
  - all'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La rateizzazione non può essere accordata:
  - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 200,00;
  - quando il valore ISEE familiare del richiedente è superiore ai 20.000,00;
  - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
  - in caso di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria;
  - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'articolo 5 - comma 6 - del presente Regolamento.
3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

### **Art. 3 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili costanti in rapporto l'entità della somma richiesta, nei seguenti limiti:
  - a) fino a € 200,00 nessuna dilazione
  - b) da € 200,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili
  - c) da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili
  - d) da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 16 rate mensili
  - e) da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 20 rate mensili
  - f) da € 5.000,01 fino ad € 11.000,00 fino ad un massimo di 26 rate mensili
  - g) da € 11.000,01 fino ad € 16.000,00 fino ad un massimo di 30 rate mensili
  - h) da € 16.100,01 fino ad € 22.000,00 fino ad un massimo di 40 rate mensili
  - i) da € 22.000,01 fino ad € 28.000,00 fino ad un massimo di 50 rate mensili
  - l) oltre € 28.000,00 fino ad un massimo di 72 rate

Le concessioni di rateizzazioni, superiori ad € 15.000,00, sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Fiesse, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

3. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.  
Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
5. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.
6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo
7. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina
8. il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di una domanda di rateizzazione con la quale il Funzionario responsabile valuterà i seguenti elementi in funzione della tipologia del contribuente:
  - a) persone fisiche e ditte individuali con grave disagio economico da valutarsi sulla base di:
    - indicatore della situazione economica equivalente non superiore ad € 20.000,00(ventimila)
    - patrimonio mobiliare o immobiliare posseduto all'estero
    - eventuali altri elementi fondamentali per il riconoscimento al beneficio della rateizzazione (a titolo di esempio: cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento; insorgenza nel nucleo familiare di grave patologia tale da compromettere la situazione reddituale del nucleo familiare ecc.) riferiti a tutti i componenti del nucleo ISEE del richiedente
  - b) persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni) e società di persone: la rateizzazione è concessa solo in gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, estratti conti bancari e postali e qualsiasi documento comprovante lo stato di crisi.
9. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dall'art.3 comma 2.

#### **Art.4 - Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente al protocollo del Comune, oppure trasmessa tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune, allegando copia fotostatica di un documento di identità.
3. La richiesta di rateizzazione dovrà contenere:
  - generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
  - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione di pagamento);
  - la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito, specificando le condizioni di obiettiva difficoltà economica.

- la documentazione attestante la situazione economica (modello ISEE, bilancio societario etc.).
- la dichiarazione che non sussistono morosità relative a precedenti rateazioni.
- l'espressa dichiarazione di riconoscimento del debito.

#### **Art. 5 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate**

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.
3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale/cartella esattoriale.
6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di **due rate consecutive** il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.
7. Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 (rispettivamente: adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.
8. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 7, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.
9. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

10. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

#### **ART. 6 PROCEDIMENTO**

L'istruttoria finalizzata alla concessione della rateizzazione è compiuta dal funzionario responsabile del tributo.

Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato determina il rigetto dell'istanza di rateizzazione.

#### **ART. 7 Provvedimento di concessione o diniego**

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il funzionario responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi respinta in base al principio del silenzio rifiuto.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

#### **Art. 8 Interessi**

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione da parte del contribuente.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.

#### **Art. 9 Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.

**MODULO DI RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI**  
**da presentare entro la SCADENZA DI PAGAMENTO del debito**

All' Ufficio Tributi  
del Comune di Fiesse  
Via XX Settembre n. 24, 25020 FIESSE (BS)

PEC: protocollo.fiesse@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Cod. fisc \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
*(da compilare solo per le persone giuridiche)*

In qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/Altro:

Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
Cod. fisc \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_, consapevole delle sanzioni penali,  
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445  
del 28/12/2000,

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. ....del Regolamento per la concessione di rateizzazioni di tributi comunali,  
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.....del.....la rateizzazione dei  
seguenti provvedimenti:

- avviso di pagamento \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_
- TRIBUTO \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ atto n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ notificato il \_\_\_\_\_
- TRIBUTO \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ atto n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ notificato il \_\_\_\_\_
- TRIBUTO \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ atto n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ notificato il \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di trovarsi in condizioni di obiettiva difficoltà economica e, pertanto,  
nell'impossibilità ad effettuare il pagamento entro le scadenze indicato nell'atto  
notificato o recapitato;
- di essere a conoscenza che la rateizzazione comporterà l'applicazione degli  
interessi nella misura del tasso legale in vigore;
- di non risultare moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni o  
decaduto da precedenti piani rateali;
- di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento di due rate il relativo  
importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva o comunque  
entro 30 giorni; diversamente il debitore decadrà dal beneficio della rateizzazione  
e l'importo diverrà esigibile in unica soluzione;

di essere a conoscenza che la presente richiesta sarà oggetto ad autorizzazione da parte del Comune, che informerà il contribuente in forma scritta dell'avvenuta accettazione ovvero il diniego alla richiesta.

Lì \_\_\_\_\_ (firma) \_\_\_\_\_

Si allega la seguente documentazione:

-documentazione attestante la situazione economica (modello ISEE, bilancio societario, ecc.)